

Codice A1502A

D.D. 30 giugno 2016, n. 414

**Legge regionale del 18 maggio 2004, n. 12 articolo 8, come sostituito dall'art. 33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30 Fondo di garanzia per il microcredito. Affidamento diretto a Finpiemonte S.p.A. Proroga validita' temporale del contratto fino al 31.12.2016.**

Vista la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale si è proceduto alla riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) che ha assunto la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che (secondo lo schema dell'in house providing) esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione;

visto in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della citata l.r. 17/2007 e successive modifiche che prevede la possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 avente ad oggetto “Affidamenti diretti a favore di Finpiemonte S.p.A.; approvazione dello schema di “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” e lo “Schema di contratto tipo – art. 2, comma 4 L.R. 17/20007”, Convenzione Quadro sottoscritta in data 02.04.2010 repertorio n. 15263;

vista la D.G.R. n. 14 – 2857 del 01.02.2016 con la quale la Giunta regionale ha deliberato di confermare il ruolo di Finpiemonte S.p.A., quale società finanziaria nel compito di realizzare le attività affidate dalla Regione Piemonte in gestione;

visto l' art. 8, comma 4, della legge regionale 12/2004, come sostituito dall'art. 33 della l.r. 30/2009 che ha attivato il “Fondo di garanzia per il microcredito”, gestione affidata a Finpiemonte S.p.A. con D.G.R. n. 64 – 12899 del 21.12.2009;

dato atto che si è disposto l'affidamento della gestione del Fondo e delle attività collegate alla legge regionale di seguito indicata ai sensi della predetta Convenzione Quadro;

preso atto che con la determinazione n. 421 del 30.07.2010 è stato approvato lo schema di contratto tra la Direzione regionale competente (oggi Direzione Coesione sociale) e Finpiemonte S.p.A., sottoscritto in data 12.08.2010 repertorio n. 15536, con il quale sono state stabilite le attività e le funzioni affidate a Finpiemonte S.p.A. relative alla gestione del Fondo citato;

visto l'art. 5 del citato contratto che prevede, in caso di necessità, la possibilità di concordare proroghe sulla durata del medesimo mediante provvedimento dirigenziale nel quale viene stabilito il nuovo termine di scadenza del contratto, senza obbligo di modifica dello stesso;

vista la determinazione n. 361 del 28.05.2015 con la quale è stata prevista la proroga della durata del predetto contratto fino al 31.12.2015;

dato atto che non sono previste altre modifiche di articoli del predetto contratto;

ritenuto necessario prorogare la durata del predetto contratto solo fino al 31.12.2016 in quanto entro tale data si procederà ad un nuovo atto aggiuntivo tenuto conto della nuova determinazione dirigenziale che la struttura regionale competente sta predisponendo e che recepirà i nuovi criteri stabiliti con D.G.R. n. 21 – 2836 del 25.01.2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso,

## IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010, D.G.R n. 64 – 12899 del 21.12.2009 e la D.G.R. n. 14 – 2857 del 01.02.2016;

### *determina*

Di prorogare la durata del contratto, tra la Direzione regionale Coesione Sociale e Finpiemonte S.p.A., avente ad oggetto la gestione del “Fondo di garanzia per il microcredito” e delle attività collegate all’ art. 8, comma 4, della legge regionale 12/2004, come sostituito dall’art. 33 della l.r. 30/2009 fino al 31.12.2016, per le motivazioni in premessa indicate.

Di prendere atto che, fatta salva la nuova scadenza, resta confermato in ogni sua parte il contratto sottoscritto in data 12.08.2010, repertorio n. repertorio n. 15536.

Di stabilire che la predetta proroga decorre a far data dal 01.01.2016, giorno successivo all’attuale scadenza stabilita nel predetto contratto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico” della l.r. n. 22/2010.

Il Direttore Regionale  
Dr. Gianfranco Bordone